

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 11 /CD/2015

OGGETTO: **Regolamento per la disciplina del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione della pesca sportiva nei laghetti, cave e specchi d'acqua in esecuzione dell'articolo 17 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 e della concessione di acqua pubblica in esecuzione dell'articolo 6, quarto comma, lett. r bis della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19. Approvazione.**

L'anno 2015 il giorno 2 del mese di luglio, presso la sede dell'Ente, si é riunito il Consiglio direttivo nelle persone dei signori:

| | | | | Pres. | Ass. |
|-----|-------------|-----------|-------------------|-------|------|
| 1. | FANTIN | Flaviano | <i>Presidente</i> | X | |
| 2. | BATTISTELLA | Silvia | <i>Componente</i> | X | |
| 3. | BATTISTON | Virginio | " | X | |
| 4. | CECCHIN | Giancarlo | " | X | |
| 5. | COCCHI | Monia | " | | X |
| 6. | ELLERO | Amedeo | " | | X |
| 7. | FABRIS | Giacomo | " | X | |
| 8. | LEONI | Adriano | " | X | |
| 9. | MARCOTTI | Damiano | " | | X |
| 10. | MICHELUTTI | Gabriele | " | X | |
| 11. | MIOLO | Michele | " | | X |
| 12. | ODORICO | Federico | " | | X |
| 13. | PASSON | Rolando | " | X | |
| 14. | PESCHIULLI | Maurizio | " | | X |
| 15. | POLANO | Claudio | " | X | |
| 16. | PRINCI | Walter | " | | X |
| 17. | PROTTI | Giovanni | " | X | |
| 18. | RICCIARDI | Luigi | " | | X |
| 19. | SALDAN | Loris | " | X | |
| 20. | TULLI | Francesca | " | X | |
| 21. | VUAN | Antonello | " | X | |

VISTA la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 istitutiva dell'Ente Tutela Pesca e le successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421) che, con le disposizioni recate dal Titolo VI (Enti regionali) e, con particolare riferimento all'Ente Tutela Pesca del FVG, agli articoli 69 e 70, dispone che le funzioni di indirizzo politico sono esercitate dal Consiglio direttivo e le funzioni di gestione amministrativa sono esercitate dai dirigenti;

VISTA la legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), che all'articolo 17 prevede il rilascio da parte dell'Ente Tutela Pesca dell'autorizzazione alla gestione degli impianti per l'esercizio della pesca sportiva, compresa quella a pagamento, nei laghetti, cave e specchi d'acqua di proprietà privata o appartenenti al patrimonio degli enti pubblici;

VISTO l'articolo 6, quarto comma, lett. r bis) della legge regionale n. 19 del 1971, che attribuisce all'Ente Tutela Pesca la cura degli adempimenti in materia di concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura, nonché le connesse funzioni di vigilanza e introito dei canoni demaniali;

VISTO l'articolo 11, primo comma, lett. c) della legge regionale n. 19 del 1971, che attribuisce al Consiglio direttivo dell'Ente Tutela Pesca l'approvazione dei regolamenti concernenti l'ordinamento, l'attività dell'Ente e l'esercizio della pesca sportiva;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo Unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso) che detta la disciplina generale del procedimento amministrativo, anche a valere per gli enti regionali;

VISTA la deliberazione n. 19/CD/2009 approvata dal Consiglio direttivo il 20 maggio 2009, recante criteri per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione ex articolo 17 della LR n. 17/2006 e di concessione ex decreto ministeriale 14 gennaio 1949 (Concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura) e approvazione dei relativi modelli di domanda;

RILEVATO che la deliberazione n. 19/CD/2009 si è limitata ad approvare i modelli di domanda per l'autorizzazione alla gestione dell'impianto e per il rilascio della concessione di acqua pubblica a scopo di piscicoltura e ad approvare l'elenco dei documenti necessari all'istruttoria, stabilendo altresì la durata di novanta giorni per la conclusione del procedimento, senza però disciplinare lo svolgimento del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto e della concessione di acqua pubblica, prescritte per l'esercizio della pesca sportiva nei laghetti, cave e specchi d'acqua esistenti all'interno di proprietà private o appartenenti al patrimonio degli enti pubblici;

CONSIDERATO che la mancanza di un apposito regolamento per la disciplina del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto e della concessione di acqua pubblica determina incertezza operativa nella conduzione dell'istruttoria, in contrasto con le esigenze di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;

RITENUTO necessario approvare un apposito regolamento che, nel rispetto della legge regionale n. 18/1996 e della legge regionale n. 7/2000 sul procedimento amministrativo e diritto di accesso, disciplina in modo specifico il procedimento per il rilascio da parte dell'Ente dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto e della concessione di acqua pubblica, prescritte per l'esercizio della pesca sportiva nei laghetti, cave e specchi d'acqua esistenti all'interno di proprietà private o appartenenti al patrimonio degli enti pubblici;

VISTO il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) che, all'articolo 4 dell'Allegato A della Tariffa, Parte Prima, assoggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, il rilascio di atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato (e di enti pubblici, tra i quali le regioni), a coloro che ne abbiano fatto richiesta;

DATO ATTO che la disciplina per la salvaguardia sanitaria, da osservare nella gestione degli impianti in oggetto, ricade nella competenza delle Aziende per l'assistenza sanitaria;

Visto in particolare il D. Lgs. 4 agosto 2008, n. 148 (Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie) che stabilisce, tra l'altro, norme di polizia sanitaria relative agli animali d'acquacoltura, applicabili anche ai laghetti di pesca sportiva e che prevede l'obbligo per essi della autorizzazione sanitaria, con possibilità di deroga, stabilendo altresì i requisiti necessari per tale autorizzazione;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 3 agosto 2011 con il quale sono state stabilite le procedure per dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria;

VISTO il Decreto del Direttore del Servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 22 febbraio 2012, n. 122/VETAL recante indicazioni operative per l'applicazione, sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, del DM 3 agosto 2011, inerenti le

modalità di autorizzazione degli impianti di piscicoltura, per i quali è prevista, invece dell'autorizzazione sanitaria, la sola registrazione in Banca dati nazionale nel caso di laghetti di pesca sportiva non direttamente connessi al sistema idrico territoriale;

VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo n. 1/CD/2012 del 19 aprile 2012 che ha stabilito che il canone annuale dovuto all'ETP per la gestione dei laghetti di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 17/2006, quando l'autorizzazione rilasciata da ETP riguarda una pluralità di specchi d'acqua o più bacini, si determina applicando gli importi stabiliti dal Consiglio direttivo alla superficie dei singoli bacini oggetto dell'autorizzazione, risultando il canone quale sommatoria dei singoli importi;

DATO ATTO che risulta difficile, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, distinguere tra pluralità di bacini e unico bacino quando, tra più specchi d'acqua, vi sono collegamenti subacquei oppure arginelli divisorii di dimensioni minime;

RITENUTO utile chiarire che il canone annuale di concessione per la gestione dei laghetti, di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 17/2006, si applica agli specchi d'acqua sui quali si esercita l'attività di pesca e non si applica agli specchi d'acqua inutilizzati o impraticabili per la pesca sportiva;

PRECISATO pertanto che è plurimo il bacino formato da più specchi d'acqua che, anche se collegati tra loro, consentano, anche potenzialmente, una gestione differenziata della pesca sportiva ad esempio attraverso la loro possibile destinazione ad allevamento di supporto; a pesca effettuata a carico di specie ittiche differenti; a pesca effettuata con tecniche o modalità differenti; i bacini separati da arginature o setti di qualunque dimensione, anche se vi è scambio d'acqua per l'esistenza di connessioni ipogee;

ATTESO che tale precisazione viene a chiarire in modo esplicito la prassi applicata e non comporta modificazione delle entrate derivanti dal canone annuale di concessione per la gestione dei laghetti;

VISTO l'allegato documento, denominato "Regolamento per la disciplina del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione della pesca sportiva nei laghetti, cave e specchi d'acqua in esecuzione dell'articolo 17 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 e della concessione di acqua pubblica in esecuzione dell'articolo 6, quarto comma, lett. r bis della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19";

VALUTATO che l'allegato documento contiene una disciplina completa ed esaustiva della materia, in sostituzione dei meri criteri per l'istruttoria delle pratiche, di cui alla deliberazione n. 19/CD/2009;

RITENUTO di approvare il "Regolamento per la disciplina del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione della pesca sportiva nei laghetti, cave e specchi d'acqua in esecuzione dell'articolo 17 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 e della concessione di acqua pubblica in esecuzione dell'articolo 6, quarto comma, lett. r bis della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19" e di revocare la deliberazione n. 19/CD/2009 ;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto all'esame di cui all'articolo 19, lettera c) della legge regionale n. 19/1971 come sostituito dall'articolo 66 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici);

Il Consiglio direttivo, all'unanimità

DELIBERA

per le causali di cui in premessa:

- 1) di approvare l'allegato sub "A" alla presente deliberazione, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale, denominato: ""Regolamento per la disciplina del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione della pesca sportiva nei laghetti, cave e specchi d'acqua in esecuzione dell'articolo 17 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 e della concessione di acqua pubblica in esecuzione dell'articolo 6, quarto comma, lett. r bis della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19";
- 2) di revocare la deliberazione n. 19/CD/2009, approvata dal Consiglio direttivo il 20 maggio 2009.

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

dott. Giovanni PETRIS

dott. Flaviano FANTIN

Regolamento per la disciplina del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione della pesca sportiva nei laghetti, cave e specchi d'acqua in esecuzione dell'articolo 17 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 e della concessione di acqua pubblica in esecuzione dell'articolo 6, quarto comma, lett. r bis della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19.

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Adempimenti per ottenere il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 3 Rilascio dell'autorizzazione e della concessione di acqua pubblica
- Art. 4 Termini del procedimento, durata e rinnovo dell'autorizzazione
- Art. 5 Sospensione o decadenza dell'autorizzazione
- Art. 6 Entrata in vigore

art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale del 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) e dell'art. 6, quarto comma, lett. r bis) della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia) il procedimento per il rilascio da parte dell'Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto e della concessione di acqua pubblica, prescritte per l'esercizio della pesca sportiva nei laghetti, cave e specchi d'acqua esistenti all'interno di proprietà private o appartenenti al patrimonio degli enti pubblici.

art. 2 ADEMPIMENTI PER OTTENERE IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'istanza di autorizzazione alla gestione dell'impianto è presentata in bollo all'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia da parte del titolare o del conduttore, che indica la durata dell'attività che intende esercitare e unisce all'istanza la seguente documentazione:

- a) dati identificativi del richiedente, comprensivi di indirizzo, recapito telefonico e di posta elettronica;
- b) fotocopia di un documento d'identità del richiedente, in corso di validità;
- c) una marca da bollo, da applicare all'autorizzazione;
- d) planimetria catastale in scala 1:2000 o 1:1000 con indicazione delle particelle interessate dall'impianto e planimetria in scala non inferiore ad 1:500, indicante i bacini o specchi d'acqua che s'intendono utilizzare, le opere e le strutture che costituiscono l'impianto;
- e) copia del titolo di proprietà dell'impianto o dell'atto comprovante la titolarità del diritto alla conduzione dell'impianto;
- f) copia del provvedimento di concessione di derivazione d'acqua, in possesso;
- g) relazione tecnica corredata da fotografie esplicative dell'impianto, che illustri:
 - i. le modalità di prelievo e restituzione dell'acqua;
 - ii. gli accorgimenti tecnici per la separazione delle acque dell'impianto da altre acque con esso eventualmente comunicanti, al fine di tutela dell'impianto dalla migrazione delle specie ittiche in caso di situazioni meteorologiche e idrauliche eccezionali;
 - iii. le specie ittiche presenti nell'impianto e quelle che si intende immettere;
 - iv. le forme che si intendono adottare per consentire ai pescatori di dimostrare, agli organi di vigilanza ittica, la provenienza del pescato.

2. L'Ente pubblica sul proprio sito istituzionale il modulo dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto.
3. L'Ente invita l'interessato ad integrare la documentazione entro il termine di trenta giorni, nel caso di mancata presentazione di alcuno dei documenti elencati al comma 1.

art. 3 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

1. L'autorizzazione alla gestione dell'impianto è rilasciata con decreto del Direttore dell'Ente, verificata l'idoneità tecnica all'esercizio dell'attività mediante verbale di sopralluogo, del certificato di destinazione urbanistica per le particelle interessate dall'impianto e della comunicazione antimafia per il richiedente, della valutazione di incidenza e del parere della struttura regionale competente qualora l'impianto ricada all'interno del perimetro di un sito della Rete Natura 2000 di cui all'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).
2. L'autorizzazione stabilisce:
 - a) la superficie dei bacini che compongono l'impianto;
 - b) la durata dell'attività;
 - c) il rifornimento idrico;
 - d) il rinvio alle condizioni da osservare per la salvaguardia sanitaria, di competenza dell'Azienda per l'assistenza sanitaria;
 - e) gli accorgimenti tecnici da mettere in atto per garantire, anche in situazioni meteorologiche e idrauliche eccezionali, che non avvenga la migrazione delle specie ittiche dal bacino idrografico all'impianto, e viceversa;
 - f) le specie ittiche di cui si autorizza l'immissione ed eventuali prescrizioni relative alle modalità di immissione;
 - g) le forme prescritte per dimostrare, agli organi di vigilanza ittica, la provenienza del pescato;
 - h) l'obbligo di rispettare le previsioni del Piano d'azione per la prevenzione ed il contrasto alla diffusione delle specie invasive di gamberi di acqua dolce, che costituiscono linee guida per la gestione della fauna ittica nelle acque interne del territorio regionale, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia);
 - i) l'obbligo del titolare dell'autorizzazione di consentire l'ingresso del personale dell'Ente per i sopralluoghi necessari a vigilare sull'attività autorizzata.
3. Nel caso l'impianto sia alimentato da acque sorgive, contestualmente all'autorizzazione e per la stessa durata è rilasciata d'ufficio la concessione di acqua pubblica prevista dall'articolo 6, comma quarto, lettera r bis) della legge regionale n. 19 del 1971. La concessione indica l'importo del canone annuale per la gestione dell'impianto mediante l'uso di acqua pubblica sorgiva, determinato nel rispetto dei criteri fissati con deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente. Ai fini dell'applicazione del canone, sono considerati bacini plurimi quelli formati da più specchi d'acqua, separati da arginature o setti di qualunque dimensione, anche in presenza di connessioni idrauliche tra loro, impiegabili per una gestione ampia e differenziata della pesca sportiva. Non sono considerati ai fini della determinazione del canone gli specchi d'acqua non impiegati per la pesca sportiva.
4. Il titolare dell'autorizzazione comunica all'Ente, entro sessanta giorni, ogni variazione intervenuta rispetto alle condizioni stabilite dall'autorizzazione, a pena della sanzione prevista alle lettere c) e d) del comma 6 dell'articolo 17 della legge regionale n. 17 del 2006.
5. Il rilascio dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto è comunicata dall'Ente al gestore, all'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente e al membro del Consiglio direttivo dell'Ente che rappresenta il Collegio di ubicazione dell'impianto.
6. L'autorizzazione alla gestione dell'impianto e l'eventuale concessione di acqua pubblica rilasciate dall'Ente sono soggette agli obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

previsti dall'articolo 23 del D. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

art. 4 TERMINI DEL PROCEDIMENTO, DURATA E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'istanza di autorizzazione alla gestione dell'impianto è presentata prima dell'inizio della gestione.
2. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza al protocollo dell'Ente, salvo sospensione del procedimento nei casi stabiliti dall'articolo 7 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo Unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).
3. La durata massima dell'autorizzazione è di anni cinque ed è rinnovabile, ad ogni scadenza, su richiesta scritta del titolare dell'autorizzazione, previo accertamento della permanenza dei requisiti di idoneità tecnica dell'impianto e del costante rispetto, da parte del titolare dell'autorizzazione in scadenza, delle prescrizioni ed obblighi stabiliti a suo carico.
4. La durata dell'autorizzazione e dell'eventuale concessione di acqua pubblica rilasciata al conduttore non può eccedere la durata del titolo che legittima la conduzione dell'impianto.
5. L'istanza di rinnovo è presentata in bollo all'Ente, con un anticipo di novanta giorni rispetto alla scadenza dell'autorizzazione.

art. 5 SOSPENSIONE O DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'Ente vigila sull'attività autorizzata, per controllare che la medesima si svolga in conformità alle disposizioni di legge sull'esercizio della pesca sportiva nei laghetti, cave e specchi d'acqua ed a quanto disposto dal provvedimento di autorizzazione e da quello di concessione.
2. In caso di violazione delle disposizioni di legge o di quanto disposto dal provvedimento di autorizzazione o da quello di concessione, in relazione alla gravità dell'infrazione l'Ente dispone la sospensione o la decadenza dell'autorizzazione, previa diffida.

art. 6 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Delibera n° 1589

Estratto del processo verbale della seduta del
6 agosto 2015

oggetto:

LR 19/1971, ART 19, COMMA 1, LETTERA C) ENTE TUTELA PESCA: - DELIBERA CD ETP 2 LUGLIO 2015, N. 11 RECANTE: "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DELLA PESCA SPORTIVA NEI LAGHETTI, CAVE E SPECCHI D'ACQUA IN ESECUZIONE DELL'ART 17 DELLA LR 17/2006, E DELLA CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA IN ESECUZIONE DELL'ART 6, QUARTO COMMA, LETT. R BIS, DELLA LR 19/1971.

| | | |
|-----------------------------|-----------------|----------|
| Debora SERRACCHIANI | Presidente | presente |
| Sergio BOLZONELLO | Vice Presidente | assente |
| Loredana PANARITI | Assessore | assente |
| Paolo PANONTIN | Assessore | presente |
| Francesco PERONI | Assessore | assente |
| Mariagrazia SANTORO | Assessore | presente |
| Cristiano SHAURLI | Assessore | presente |
| Maria Sandra TELESCA | Assessore | presente |
| Gianni TORRENTI | Assessore | presente |
| Sara VITO | Assessore | presente |

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli – Venezia Giulia), istitutiva dell'Ente Tutela Pesca;

Vista la legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) ed in particolare l'articolo 17 che prevede, il rilascio da parte dell'Ente Tutela Pesca di una autorizzazione alla gestione degli impianti ai titolari o conduttori degli stessi, per l'esercizio della pesca, compresa quella a pagamento, nei laghetti, cave e specchi d'acqua all'interno di proprietà private o appartenenti al patrimonio pubblico o anche concomitanti con acque pubbliche,

Visto in particolare l'articolo 6 comma quarto, lettera r bis) della legge istitutiva dell'Ente la quale stabilisce che l'Ente Tutela Pesca cura gli adempimenti in materia di concessione di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Visto in particolare l'articolo 19 comma 1, lettera c) della medesima legge istitutiva il quale dispone che sono soggetti al controllo di legittimità e al controllo di cui all'articolo 67, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente;

Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Tutela Pesca n. 11 del 2 luglio 2015 avente ad oggetto: "Regolamento per la disciplina del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione della pesca sportiva nei laghetti, cave e specchi d'acqua in esecuzione dell'articolo 17 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 e della concessione di acqua pubblica in esecuzione dell'articolo 6, comma quarto, lett. r bis della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19";

Considerato che con la predetta delibera l'Ente Tutela Pesca ha adottato un regolamento, allegato alla stessa e della quale fa parte integrante e sostanziale,

Considerato inoltre che con il regolamento di cui alla delibera n. 11/2015, l'Ente Tutela Pesca ha disciplinato il procedimento per:

- il rilascio dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto per l'esercizio della pesca sportiva nei laghetti, cave e specchi d'acqua esistenti all'interno di proprietà private o pubbliche, o contermini con acque pubbliche;
- la concessione contestuale di acqua pubblica nel caso l'impianto sia alimentato da acque sorgive;

Visto l'articolo 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Su proposta dell'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile;

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. di approvare la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Tutela Pesca n. 11 del 2 luglio 2015 avente ad oggetto: "Regolamento per la disciplina del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione della pesca sportiva nei laghetti, cave e specchi d'acqua in esecuzione dell'articolo 17 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 e della concessione di acqua pubblica in esecuzione dell'articolo 6, comma quarto lett.r bis della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19".

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE